

REGOLAMENTO (CE) N. 3040/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1994

che fissa il contingente applicabile dal 1° gennaio al 30 giugno 1995, alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente per il 1994 applicabile alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'allegato del regolamento (CE) n. 3346/93 della Commissione⁽³⁾; che l'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce anche un ritmo minimo di aumento progressivo del contingente del 10 %; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che occorre fissare il contingente per il 1995;

considerando tuttavia che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round del GATT, la cui applicazione è prevista a partire dal 1° luglio 1995, vieta le restrizioni quantitative; che è pertanto opportuno indire un contingente limitato al primo semestre del 1995;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93⁽⁵⁾, l'effettiva importazione delle merci;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è fissato il contingente che la Spagna può applicare dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.
2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, garantita dalla cauzione, consiste nella realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 4

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

- i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;
- i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 300 del 7. 12. 1993, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente dal 1° gennaio al 30 giugno 1995
ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura	} 1 179
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	
ex 0206	Frattaglie commestibili della specie porcina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate	
ex 0209	Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate	
1501 00 11	Strutto e altri grassi di maiale, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	
1501 00 19		
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carni, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	
1602 10	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue	
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra	
1602 41 10	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	
1602 42 10	da	
1602 49 11	a	
1602 49 50		
1602 90 10	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	
1602 90 51	Altre preparazioni e conserve contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	